C/2024/6961

18.11.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 19 ottobre 2023

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso AT.40636 – SNBB)

(notificata con il numero C(2023) 6863)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/6961)

Il 19 ottobre 2023 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ([1]), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'infrazione è consistita in contatti bilaterali e multilaterali riguardanti i prezzi di vendita e l'assegnazione di quote nel mercato commerciale mondiale di N-butilbromuro di scopolamina/joscina («SNBB») ([2]), compreso nello Spazio economico europeo («SEE»).

(2) SNBB è un principio farmaceutico attivo (API) e un importante ingrediente per la produzione per la produzione del farmaco Buscopan e delle sue versioni generiche. Si tratta di medicinali utilizzati nel trattamento della cinetosi, dei crampi addominali, della nausea e del vomito post-operatori. Il farmaco SNBB è generalmente estratto dalle foglie degli alberi di Duboisia, una fonte naturale di questi ingredienti.

(3) La decisione è destinata alle seguenti entità giuridiche (denominate collettivamente «destinatari» o singolarmente «destinatario»):

a) Alkaloids of Australia Pty. Limited;

b) Alkaloids Corporation;

c) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Boehringer Ingelheim GmbH e C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG;

d) C-squared PHARMA S.à r.l.;

e) Linnea SA, Ipsen S.A. e Schwabe Extracta GmbH & Co. KG; e

f) Transo-Pharm Handels-GmbH e Transo-Pharm Holding-AG.

(4) Le imprese di cui al punto 3, lettere da a) a c) e al punto 3, lettera e) sono denominate congiuntamente «produttori di SNBB» e le imprese di cui al punto 3, lettere d) e f) «distributori di SNBB».

([1]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

([2]) SNBB è l'acronimo spesso utilizzato nel settore. Il prodotto è noto anche scopolamina-N-butilbromuro, N-butilbromuro di scopolamina o N-butilbromuro di joscina.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedura

(5) A seguito di una richiesta di immunità presentata da C2 PHARMA il 15 aprile 2019 ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole ([3]), la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso tra il 17 e il 20 settembre 2019.

(6) Il 19 settembre 2019 Transo-Pharm ha chiesto l'immunità o, in subordine, la riduzione delle ammende. La domanda è stata seguita dalla richiesta di trattamento favorevole presentata da Linnea il 29 ottobre 2019.

(7) Il 20 ottobre 2021 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 ([4]) nei confronti dei destinatari della decisione e di un'altra impresa, al fine di avviare discussioni ai sensi della comunicazione concernente la transazione ([5]). Queste discussioni con i destinatari e l'altra impresa si sono svolte tra dicembre 2021 e maggio 2023. Successivamente ciascun destinatario ha presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ([6]).

(8) L'altra impresa non ha presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ([7]).

(9) Il 17 luglio 2023 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti dei destinatari, a cui questi hanno risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.

(10) Il 16 ottobre 2023 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(11) Il 16 ottobre 2023 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale sul caso in questione.

(12) La Commissione ha adottato la decisione il 19 ottobre 2023.

2.2. Sintesi dell'infrazione

(13) Il comportamento oggetto del presente procedimento è consistito in contatti bilaterali e multilaterali tra i destinatari in merito ai prezzi di vendita e all'assegnazione di quote ([8]) sul mercato libero di SNBB a livello mondiale.

(14) L'obiettivo del comportamento era coordinare e concordare il livello del prezzo minimo di vendita di SNBB per i clienti (ossia distributori e produttori di farmaci generici) in tutto il mondo e ripartire le quote tra i destinatari al fine di stabilizzare il prezzo sul mercato mondiale ed evitare una sua diminuzione.

([3]) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

([4]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

([5]) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

([6]) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

([7]) Per quanto riguarda l'altra impresa, la Commissione è tornata alla procedura normale per l'adozione di un'eventuale decisione a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

([8]) Le quote sono state assegnate per produttore di SNBB.

(15) I destinatari hanno coordinato i loro futuri prezzi e il loro comportamento sul mercato attraverso contatti multilaterali e bilaterali. I contatti hanno riguardato: i) la fissazione del livello del prezzo minimo di vendita di SNBB applicato ai clienti (vale a dire distributori e produttori di farmaci generici); ii) la ripartizione delle quote annuali tra i produttori di SNBB e iii) lo scambio di informazioni commercialmente sensibili sui prezzi di vendita di SNBB e di informazioni sui seguenti fattori che incidono su di essi: la valutazione delle tendenze del mercato basate sulle previsioni di raccolto delle foglie di Duboisia, sulla situazione dell'offerta e sull'andamento dei volumi di produzione dei produttori di SNBB.

(16) L'infrazione cui si riferisce la decisione ha riguardato l'intero territorio del SEE ed è durata dal 1º novembre 2005 al 17 settembre 2019.

2.3. **Destinatari e durata**

(17) I destinatari della decisione sono considerati responsabili dell'infrazione per le seguenti durate:

Impresa	Data di inizio	Data di fine
Alkaloids of Australia	1º novembre 2005	17 settembre 2019
Alkaloids Corporation	1º novembre 2005	17 settembre 2019
Boehringer	1º novembre 2005	31 dicembre 2014
C2 PHARMA	22 gennaio 2015	4 febbraio 2016
Linnea	2 ottobre 2006	17 settembre 2019
Transo-Pharm	21 giugno 2011	17 settembre 2019

2.4. **Misure correttive**

(18) La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende ([9]).

2.4.1. *Importo di base dell'ammenda*

(19) Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media annuale delle vendite di SNBB effettuate da ciascun destinatario nel SEE durante l'intero periodo dell'infrazione. La Commissione ha incluso le vendite infragruppo nella misura in cui si tratta di vendite vincolate nel SEE ([10]).

(20) Inoltre, alla luce dello specifico modello commerciale applicato dai distributori di SNBB, la Commissione ha calcolato l'ammenda sulla base della differenza tra il prezzo di acquisto di SNBB pagato dai distributori ai produttori di SNBB e il prezzo di vendita di SNBB praticato dal rispettivo distributore di SNBB a clienti terzi indipendenti nel SEE.

(21) La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che le intese figurano, per loro stessa natura, tra le restrizioni più dannose della concorrenza, della durata dell'infrazione, della sua natura multiforme, del fatto che l'infrazione ha riguardato il SEE e di un importo supplementare per dissuadere le imprese dall'adottare tali pratiche.

2.4.2. *Adeguamenti dell'importo di base*

(22) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti.

([9]) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).

([10]) Le vendite vincolate ai fini del calcolo dell'ammenda sono vendite infragruppo di SNBB in base alle quali l'entità acquirente all'interno della stessa impresa utilizza SNBB come fattore produttivo per la produzione di un altro prodotto, come il Buscopan, che viene poi venduto nel SEE.

2.4.3. *Applicazione del limite del 10 % del fatturato*

(23) Nel caso di Alkaloids of Australia, l'ammenda (prima dell'applicazione delle riduzioni in base alla comunicazione sul trattamento favorevole e sulla transazione) superava il 10 % del fatturato mondiale totale nell'esercizio sociale precedente la data della decisione ed è stata ridotta di conseguenza.

2.4.4. *Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006*

(24) La Commissione ha concesso a C2 PHARMA la completa immunità dalle ammende. La Commissione ha concesso a Transo-Pharm una riduzione dell'ammenda del 50 % e a Linnea del 30 %.

2.4.5. *Applicazione della comunicazione concernente la transazione*

(25) L'importo delle ammende è stato ulteriormente ridotto del 10 % per tutti i destinatari in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3. **CONCLUSIONE**

(26) Le ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

(a) Alkaloids of Australia Pty. Limited: 559 000 EUR

(b) Alkaloids Corporation: 537 000 EUR

(c) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Boehringer Ingelheim GmbH e C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, responsabili in solido: 10 401 000 EUR

(d) C-squared PHARMA S.à r.l.: 0 EUR

(e) Linnea SA, Schwabe Extracta GmbH & Co. KG e Ipsen S.A., responsabili in solido: 1 791 000 EUR

(f) Transo-Pharm Handels-GmbH e Transo-Pharm Holding-AG, responsabili in solido: 98 000 EUR.